

CLXXXIX SEDUTA

(POMERIDIANA)

VENERDI' 5 LUGLIO 1963

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Legge regionale: «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, istitutiva dell'E.S.A.F.», rinviata dal Governo centrale. (Discussione e riapprovazione con modifiche):

SOTGIU GIROLAMO	4240
USAI	4242
MASIA, relatore	4242
DEL RIO, Assessore ai lavori pubblici	4242
(Votazione segreta)	4254
(Risultato della votazione)	4254

Proposta di legge: «Provvidenze dirette a favorire l'ammasso del grano duro bianconato». (89) (Discussione e non approvazione):

GHILARDI	4225
PAZZAGLIA	4227-4235
URRACI	4227
FRAU	4228
PINNA	4229
CASU	4229-4235
SASSU	4230
CADEDDU, relatore	4231
DETTORI, Assessore all'agricoltura e foreste	4232-4236
TORRENTE	4235
(Votazione segreta)	4254
(Risultato della votazione)	4254

Proposta di legge: «Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna». (27) (Continuazione della discussione e approvazione):

CORRIAS, Presidente della Giunta	4246-4252-4253
(Votazione segreta)	4255
(Risultato della votazione)	4255

La seduta è aperta alle ore 18.

MEREU, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e non approvazione della proposta di legge: «Provvidenze dirette a favorire l'ammasso del grano duro bianconato». (89)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: «Provvidenze dirette a favorire l'ammasso del grano duro bianconato», di iniziativa degli onorevoli Ghilardi-Zaccagnini-Contu Felice-Cadeddu; relatore per la quarta Commissione l'onorevole Cadeddu; per la seconda Commissione l'onorevole Stara.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Ghilardi. Ne ha facoltà.

GHILARDI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la bianconatura del grano duro è un fenomeno assai triste per le ripercussioni che produce nella economia dei cerealicoltori.

E' un anello di una lunga collana di tribolazioni che, purtroppo, porta al crollo coloro i quali esercitano l'attività agricola.

E' un fenomeno contro il quale ben poche sono le armi di difesa.

La tecnica, che pure ha fatto miracoli, non è riuscita ad individuare le cause precise determinanti il fenomeno, sicchè non vi sono neanche rimedi attraverso i quali sia possibile

IV LEGISLATURA

CLXXXIX SEDUTA

5 LUGLIO 1963

arginarlo e ridurlo a proporzioni meno pesanti e meno incidenti sull'economia dell'agricoltura.

Ci troviamo tutti gli anni di fronte a situazioni, come chiaramente indicato nelle tabelle allegate alla proposta di legge, gravi che accennano non a diminuire ma soltanto ad oscillare.

E' un fenomeno permanente e che tutti gli anni incide in forma notevole sulla produzione agricola, sui ricavi della cerealicoltura.

Ora, di fronte a questa situazione e tenuto conto che un po' tutte le colture, specialmente in questa annata e nelle annate decorse, hanno subito l'oltraggio dell'andamento stagionale e tenuto pure conto che la cerealicoltura è ancora nella nostra Isola una delle attività agricole più consistenti e attraverso la quale l'economia di settore ricava in molti casi il principale cespite per tirare avanti la baracca, la bianconatura è un fenomeno che non si può ignorare e sul quale l'occhio della Regione deve posarsi per far sì che, almeno in parte, siano corretti, eliminati o, per lo meno, diminuiti i danni che, involontariamente, l'agricoltore subisce.

La proposta di legge ha, dunque, lo scopo di venire incontro ai cerealicoltori ammassando quelle partite di grano duro che per la loro eccessiva bianconatura non possono essere consegnate ai magazzini della campagna di commercializzazione perchè vige ancora la norma della tolleranza sino al 50 per cento.

Colui che ha una partita di grano duro con bianconatura superiore si trova alla mercè del libero mercato, il quale non ha nessun riguardo ed offre prezzi talvolta addirittura vergognosi.

Gli incettatori, poi, si incaricano di trasformare il grano da superbianconato in bianconato normale, perchè lo miscelano con altre partite.

Ora, nel proporre l'intervento regionale si è valutato il triste dilemma nel quale il produttore verrà a trovarsi, se non sarà adottata la provvidenza contenuta nella proposta di legge.

Il dilemma è questo: o, come si è già detto, vendere al libero mercato con il danno già indicato, o conferire il prodotto come grano tenero con uno svantaggio economico egualmente rilevante. Facciamo un esempio: un grano duro bianconato entro i limiti, con 78 di peso spe-

cifico, spunta un prezzo di 8550 lire. Lo stesso grano, sempre con 78 di peso specifico e, poniamo, con l'80 per cento di bianconatura, valutato in base a quanto stabilito dal progetto di legge che stiamo illustrando, può fruttare 7.096 lire, perchè 8.550, meno 1.453,50 di detrazione permettono questo realizzo, mentre conferito come grano tenero frutterà 6.550 lire.

Ora mi pare che queste cifre siano di per sé alquanto significative e dimostrino come in effetti il provvedimento in esame si imponga.

S'impone perchè se è vero che non tutti i grani bianconati raggiungono la percentuale massima dell'80 per cento (oltre la quale, del resto, anche il provvedimento in esame non consente il ritiro), è anche vero che le percentuali di bianconato, purtroppo, quest'anno, già si sa, sono notevoli.

Proprio ieri ho avuto occasione di vedere un grano che aveva 84 di peso specifico, che è un peso specifico rilevante, però aveva il 75 per cento di bianconatura.

Ora un grano come quello, che è ottimo, veramente bello, non ha però — dato che la bianconatura non è altro che un processo degenerativo della cariosside — le caratteristiche dal grano duro, o le perde in larga misura, per cui non è più idoneo alla pastificazione, mentre è eccellente per la panificazione.

Io non credo che il Consiglio vorrà negare la sua approvazione alla proposta di legge in esame, perchè mi sembra che se c'è un settore verso il quale noi dobbiamo indirizzare i nostri aiuti è proprio quello della cerealicoltura, tanto più che la coltura del grano duro dovrà ancora essere proseguita per qualche anno, fino a quando cioè non avremo la possibilità di riconversione di evidente convenienza, fino a quando, cioè, non potremo essere certi di poter impiantare colture più redditizie, più facili, meno vulnerabili.

Oggi il grano duro è ancora il midollo spinale della nostra economia agraria.

Questo è un fatto che io credo nessuno possa contestare e che porto come incitamento per invitare i colleghi a voler approvare questa legge, che è attesa dai cerealicoltori i quali, aven-

IV LEGISLATURA

CLXXXIX SEDUTA

5 LUGLIO 1963

done avuta notizia attraverso la stampa, in questi giorni hanno avuto il buon senso di non vendere le partite di bianconato.

Essi attendono che la Regione promulghi questa legge.

Per il resto, io mio rimetto a quanto è contenuto nella relazione, la quale mi pare abbastanza chiara ed ampia per dare ad ognuno elementi di giudizio e di orientamento. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Prendo la parola, signor Presidente, onorevoli colleghi, per esprimere l'opinione che sia opportuno concedere provvidenze per favorire l'ammasso del grano duro cosiddetto super bianconato, cioè bianconato in percentuali superiori a quelle ammesse dagli ammassi.

Non farò valutazioni di carattere tecnico, che altri possono meglio di me fare; mi permetto soltanto di suggerire al Consiglio, nel quadro dell'esame di questa legge, l'opportunità di non istituire limitazioni per categorie di conferenti, e di approvare, pertanto, l'emendamento che noi abbiamo presentato.

In realtà, sul piano economico, il fenomeno di cui ci stiamo occupando produce disagi per tutti i produttori, non soltanto per i coltivatori diretti e per i coloni, per i mezzadri o gli affittuari, di cui all'art. 2 del disegno di legge; evidentemente, sono interessate alla produzione di grano duro anche altre categorie di produttori che subiscono, in conseguenza delle accennate difficoltà di conferire all'ammasso il grano bianconato, conseguenze di carattere economico.

Evidentemente, se la legge ha lo scopo di consentire di facilitare la produzione di grano duro, in quanto essa è ancora, come diceva il collega che mi ha preceduto, una produzione di largo interesse per la Sardegna, se la legge ha questo scopo, non si comprende il perchè debbano essere poste le limitazioni per favorire l'ammasso del grano esclusivamente per determinate categorie.

Ponendo delle limitazioni, si attribuirebbe

alla proposta di legge un significato ben diverso; non quello di favorire la produzione di grano duro, ma quello di favorire delle categorie nella produzione di grano duro.

Dobbiamo impostare la soluzione di questo problema tenendo conto di quello che è l'interesse della Sardegna ad avere ancora larga produzione di grano duro, dato lo stato attuale delle colture e il fatto che ancora molta superficie è interessata a questa produzione.

Non dobbiamo porci il problema di sovvenzionare in una determinata forma una particolare categoria di produttori.

Dobbiamo, appunto, ripeto, porci il problema dell'interesse che ancora riveste la produzione di grano duro per la Sardegna.

Se la proposta di legge viene impostata in questi termini, qualunque opportunità di discriminazione viene assolutamente a cadere.

D'altra parte, non è che fuori dell'ambito dei coltivatori diretti di cui all'articolo 2, comma a), vi siano larghe quantità di produttori, tali da poter modificare anche l'onere finanziario della Regione.

Ecco perchè ritengo che la proposta di legge possa meritare l'approvazione del Consiglio, purchè indirizzata nel senso che io ho ritenuto di dover segnalare.

Mi auguro che il Consiglio voglia quindi seguire questo indirizzo, impostare la soluzione di questo problema in questi termini ed esprimere un largo consenso sulla proposta di legge. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Urraci. Ne ha facoltà.

URRACI (P.C.I.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in discussione, presentata dai colleghi Ghilardi - Zaccagnini - Felice Contu - Cadeddu, concernente l'ammasso del grano duro bianconato, sebbene nell'intenzione dei proponenti sembra sia diretta a salvaguardare e a difendere il reddito di lavoro dei contadini coltivatori diretti singoli ed associati, non è, come abbiamo avuto modo di dimostrare in sede di Commissione agricoltura, scevra di pericoli.

Da un provvedimento in favore di quei contadini coltivatori diretti che, malauguratamente, ottenessero una produzione di grano duro con una percentuale di bianconatura superiore al limite consentito, potrebbe trasformarsi in uno strumento ad esclusivo vantaggio della Federconsorzi e a danno dei contadini, degli agricoltori e della stessa Regione.

La Federconsorzi, incaricata di acquistare il grano per conto dello Stato al prezzo di intervento e a gestire l'ammasso volontario del grano bianconato, potrebbe essere, se non vi è la necessaria vigilanza, stimolata a respingere, più che nel passato, sotto il pretesto di alta bianconatura, molte partite di grano duro dei coltivatori diretti, costringendo questi a conferire il grano all'ammasso volontario ad un prezzo inferiore del prezzo di intervento, per rivenderlo poi allo Stato stesso, come grano di primissima qualità.

Per queste ragioni, ritengo che sia indispensabile che l'onorevole Assessore all'agricoltura, qualora non lo avesse ancora fatto, debba intervenire subito presso il Ministero dell'agricoltura perchè dia disposizioni agli organi incaricati di acquistare il grano per conto dello Stato, perchè siano meno rigidi dello scorso anno sulla questione della bianconatura, in modo da ridurre al minimo possibile le partite di grano da rifiutare.

Ciò nell'interesse dei contadini coltivatori diretti e della stessa Regione.

Colgo perciò l'occasione per richiamare ancora una volta l'attenzione dell'onorevole Assessore all'agricoltura e dell'intera Giunta sulla necessità di intervenire con provvedimenti capaci di mettere in condizioni sia i cerealicoltori che i bieticoltori, i pastori e i viticoltori di poter superare lo stato di estremo disagio in cui essi si trovano in seguito alla politica anticontradina perseguita in tutti questi anni e dal Governo e dalla stessa Giunta regionale e dalla Democrazia Cristiana nel suo complesso. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (P.D.I.U.M.). La proposta di legge in esame trova anche me consenziente.

Dirò che un provvedimento del genere non determina certamente una situazione migliore per i cerealicoltori.

Risolve, seppure in minimissima parte, lo stato di disagio ormai cronico degli agricoltori sardi.

Corre in soccorso a coloro che ancora hanno il coraggio di attendere a questa coltura che è, in Sardegna, estremamente povera.

Vi sono stati dei provvedimenti di legge, approvati dal Consiglio, che tendevano ad aiutare con dei contributi la distribuzione, nei vari mercati, dei grani.

Quest'anno, poi, si è diffuso il timore che addirittura il prezzo del grano subisse una diminuzione.

Abbiamo appreso dalla stampa che una proposta avanzata al M.E.C. dalla Germania federale per il mantenimento del prezzo del 1962 del grano era stata in un primo momento respinta.

Poi, anche grazie alla sollecitudine italiana, il M.E.C. decise di mantenere i prezzi dell'anno passato.

Sta di fatto, però, che i giornali economici riferiscono che vi potranno essere delle varianti nei prezzi per varie ragioni, tecniche e commerciali che interesseranno quasi tutte le regioni italiane.

Queste ragioni tecniche e commerciali, dice «Il Globo» di stamane, determineranno una diminuzione nel prezzo del grano duro.

Ora, va da sé che la coltura del grano, specialmente nelle zone meno fertili della Sardegna, viene condotta soprattutto allo scopo di ripulire i terreni.

Non si tratta, dunque, di una coltura a scopi speculativi e commerciali.

Sappiamo altresì che un quintale di grano, venduto per 8.500 lire circa, viene a costare a chi lo produce oltre 12.000 lire.

La estensione della coltura del grano è diminuita in questi ultimi anni, anche se la produzione, grazie alle recenti annate, non disastrose, ha mantenuto un certo livello.

Ora, l'intervento della Regione per la produzione che supera il 50 per cento di bianconatura interessa alcune zone soprattutto della Provincia di Cagliari.

Io ho chiesto anche a dei tecnici (alcuni fanno parte del Consiglio regionale) quali ragioni determinano la bianconatura nel grano duro, ma mi è stato detto che una risposta esauriente a questo quesito è impossibile.

Nessun tecnico pare sia riuscito ad individuare esattamente le cause della bianconatura.

Noi non vogliamo fare discriminazioni di zona, anche se la proposta di legge in esame interessa una zona più che un'altra; vorremmo, piuttosto, che non si facessero discriminazioni tra produttori.

Se si riservano le provvidenze soltanto ad alcune categorie — che producono in pochissimo volume — la situazione viene affrontata soltanto in modo parziale.

E si tratta, invece, di una situazione che ha bisogno di interventi larghi.

E giacchè sono in argomento vorrei che lo Assessore all'agricoltura mi dicesse se gli risultati che recentemente, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, siano giunte delle disposizioni agli Ispettorati Compartimentali dell'agricoltura per non accettare più alcuna domanda di contributi per trasformazioni fondiari.

Pare che la Cassa per il Mezzogiorno abbia esaurito tutti i suoi fondi quindicennali.

Se ciò fosse vero si solleverebbe un coro di proteste da parte di quanti, con capacità e anche con coraggio, intendono ancora dedicarsi alla agricoltura.

Se la Cassa per il Mezzogiorno minaccia di chiudere i battenti a tutti coloro che bussano per contributi, la battaglia per l'agricoltura risulta ancora più difficile.

Sono favorevole alla proposta di legge, anche se, come ho detto in partenza, la ritengo il solito palliativo che ricorre ormai, e siamo abituati, quasi tutti gli anni. (*Consensi a destra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Pinna. Ne ha facoltà.

PINNA (P.S.I.). Signor Presidente, onore-

voli colleghi, io in verità non debbo aggiungere molto alle considerazioni che hanno testé fatto gli altri colleghi attorno alla proposta di legge presentata dal collega Ghilardi per l'ammasso del grano bianconato.

Debbo dire soltanto che già dallo scorso anno si verificò un certo panico tra i contadini, in modo particolare nella zona della Marmilla e in qualche altra località, a seguito della crescita di forti percentuali di grano bianconato.

Naturalmente, a seguito di questa crescita, quei contadini si trovarono nella impossibilità pratica di poter versare il grano agli ammassi e, di conseguenza, dovettero rivolgersi agli incettatori privati.

In quella circostanza rivolsi una preghiera all'onorevole Assessore all'agricoltura perchè, attraverso il suo diretto intervento, si modificasse questa situazione e si ristabilisse un certo ordine, soprattutto nella gestione degli ammassi.

Ma, in pratica, l'Assessore, se io non ricordo male, mi rispose che vi erano disposizioni tassative da parte del Ministero dell'agricoltura che non consentivano, ove fosse superata una data percentuale di grano bianconato, di poter effettuare gli ammassi.

La proposta di legge in esame non ci trova sfavorevoli, anzi comprendiamo che se pure non risolve il problema nel suo complesso, per le considerazioni che sono state già fatte da altri colleghi, tuttavia può riequilibrare il mercato e può scagionare dalla speculazione i contadini. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Casu. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che la coltivazione cerealicola in Sardegna debba essere considerata come un male necessario, perchè l'organizzazione produttiva e le esigenze sociali sono ancora tali che una attività, pur non conveniente dal punto di vista economico, come quella cerealicola, è tuttavia necessaria.

Un intervento, quindi, che tenda a diminuire quanto più è possibile lo stato di disagio dei pro-

duttori di grano trova giustificazione per consentire loro di mantenere una certa efficienza produttiva.

L'intervento della proposta di legge rientra in questa prospettiva e pertanto è accettabile nel suo principio.

Soltanto mi preme fare osservare che il danno lamentato dai proponenti non è limitato ai coltivatori diretti e alle cooperative, ma si estende a tutti i produttori di grano duro della Sardegna.

Questa discriminazione non ha ragione d'essere.

I produttori, a qualunque categoria appartengano, sono tutti costretti ad effettuare la coltivazione del grano per rispondere, in definitiva, ad una esigenza sociale e non ad una esigenza economica, cioè non ad una attività speculativa.

Non possiamo quindi accettare la discriminazione della proposta di legge.

Il fenomeno esiste, ed è generale; come tale va considerato.

Io approverò la proposta di legge se non si insisterà su quella discriminazione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Sassu. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non è da poco che in Sardegna si verifica il fenomeno del grano bianconato.

Un tempo — e la consuetudine è durata fino a non molti anni fa — i contadini e gli agricoltori selezionavano sull'aia le spighe migliori, che, trebbiate a parte, davano il grano da seme.

Con lo sviluppo della meccanizzazione forse si è abusato nello sfruttamento continuato dei terreni.

Per tutto un periodo, inoltre, venivano impartite le direttive dall'alto per incrementare le colture a grano, e così, i terreni, sfruttati al massimo, hanno cominciato a rendere meno quantitativamente e qualitativamente.

Lo stesso fenomeno, in questi ultimi anni, si è verificato per le bietole; ripetendo le colture per tanti anni negli stessi terreni si è a mano a mano ottenuto un prodotto sempre meno ricco di sostanze zuccherine.

Non so se i tecnici siano d'accordo, ma io ritengo che se ai campi si desse il periodo normale di riposo, due o tre anni, si otterrebbe, oltre che una resa maggiore, un prodotto migliore; per ciò che riguarda il grano si avrebbe una percentuale minore di bianconato.

In effetti il grano bianconato non è da buttar via; tutt'altro.

Talvolta il suo peso specifico è addirittura molto alto.

Ha una bassa percentuale di semola e quindi non è buono per la pastificazione, mentre è sempre buono per la panificazione.

Negli ammassi si è giunti ad accettare il grano con bianconatura in percentuale del 20 per cento, prima, poi del 30, fino ad arrivare, oggi, al 50 per cento.

Attualmente, però, si sta arrivando ad avere grani con il 70 - 75 per cento ed anche con l'80 per cento di bianconatura.

Questo grano, rifiutato dagli ammassi, rimane a carico dei produttori, i quali, se lo vogliono vendere sul mercato libero, lo devono cedere con uno sconto di 1500 - 2000 lire il quintale.

Se si va avanti di questo passo, la coltura del grano duro pian piano sparirà.

Qualcuno potrà dire che, in fondo, non sarà un gran male, perchè il pane si può sempre fare col grano tenero. Ma non è giusto. Chi lavora in campagna, oltretutto, ha bisogno del pane di grano duro, che è di maggiore durata ed assicura una alimentazione migliore.

Stando così le cose, onorevoli colleghi, noi dobbiamo incoraggiare i contadini a non svendere il grano bianconato.

Diceva l'onorevole Frau che il grano duro ha un costo di produzione sulle 12000 lire il quintale.

Caro Frau, oggi non bastano più di 15000 lire il quintale. E non sto facendo demagogia. Provi a coltivare pochi ettari, faccia bene i calcoli dei costi della mano d'opera necessaria e vede quanto deve spendere.

Sui terreni coltivati col trattore e con gli altri mezzi meccanici il grano forse verrà a costare sulle 12.000 lire il quintale; ma sui terreni coltivati con i mezzi tradizionali il grano

verrà a costare non meno di 15.000 lire il quintale.

In questa situazione si comprende lo spirito che ha animato i proponenti del progetto di legge: venire incontro ai produttori per consentire ancora la coltivazione del grano duro.

L'Assessorato dell'agricoltura dovrebbe dare impulso a studi nell'intento di eliminare il fenomeno della bianconatura.

Io sono del parere che, con gli opportuni accorgimenti, si possa evitare la bianconatura.

Non sono del tutto sicuro di questa mia affermazione, beninteso, ma ho buone ragioni per credere che il fenomeno possa essere arginato.

Onorevoli colleghi, due anni or sono ho seminato del grano in un appezzamento di sei ettari ed ho ottenuto un prodotto con il 10 - 12 per cento di bianconatura; l'ho riseminato l'anno scorso ed ho ottenuto un prodotto col 32 - 33 per cento di bianconatura.

Se io insisto nel coltivare quel terreno, arriverò al 50, al 60, al 70 per cento di bianconatura. Questa è la mia convinzione.

Naturalmente, io non sono in grado di condurre certi esperimenti. Ma per le sperimentazioni di questo tipo esistono organismi specifici.

Oltre al fenomeno del grano bianconato, in Sardegna si verifica anche quello del grano carbonato. Io sarei del parere di tenere conto anche di questo tipo di grano nelle provvidenze della legge.

Non so se l'amico Zaccagnini è d'accordo per un emendamento. Io prego, comunque, i colleghi del Consiglio di far sì che questa legge passi all'unanimità: è molto importante, è troppo necessaria. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadeddu, relatore.

CADEDDU (D.C.), relatore. Al relatore, dopo quanto è stato detto da tutti i settori del Consiglio, resta poco da dire. Unanime dovrebbe essere l'approvazione di questo progetto di legge.

Una cosa mi pare sia sfuggita: che questa leg-

ge deve tornare a vantaggio di tutti i produttori agricoli. Io ritengo infatti che tutti debbano beneficiare dell'ammasso, in quanto è risaputo, ed è stato già detto da chi mi ha preceduto, che la coltura cerealicola è oggi antieconomica. E' un male necessario, ha detto il collega Casu. D'altra parte noi Sardi siamo fra i pochi produttori di grano duro.

Questa legge, se approvata, come è mia ferma convinzione, porterà ad una tonificazione del mercato del grano bianconato e del grano in genere. E' risaputo che il bianconato è un grano ottimo per i molini. Questi, però, quando possono, cercano di pagarlo il meno possibile.

Ora, forti o rilevanti quantitativi di grano bianconato sul mercato, naturalmente, per una delle tante leggi economiche, che non possiamo violentare nel modo più assoluto (aumentando l'offerta diminuisce la richiesta) portano ad una flessione del prezzo del grano.

L'ammasso, indiscutibilmente, è un tonificatore del mercato. Molte partite infatti, per mezzo dell'ammasso, verranno ritirate dal libero commercio, impedendo così un crollo del prezzo. A questo modo è possibile anche ottenere un risparmio per l'Amministrazione regionale. Perchè è chiaro ed evidente che se il produttore trova convenienza a vendere il bianconato sul libero mercato ad un prezzo equo, evita di rivolgersi agli ammassi.

Purtroppo, caro collega Sassu, checché ne pensi dei tecnici e degli studiosi, debbo dire che non è accertato che il reingrano, cioè riseminare il grano nello stesso terreno per tanti anni, sia una causa del fenomeno della bianconatura, così come non è accertato che il fenomeno sia da porre in relazione alla qualità dei terreni o all'uso di certi concimi. Purtroppo si è ancora in fase di studio. A questo proposito, anzi, una preghiera vorrei rivolgere all'onorevole Assessore all'agricoltura: che si solleciti il Centro di sperimentazione agraria, perchè effettui degli studi su questo fenomeno...

FRAU (P.D.I.U.M.). E quindi istituire un'altra cattedra.

CADEDDU (D.C.), relatore. Onorevole Frau,

IV LEGISLATURA

CLXXXIX SEDUTA

5 LUGLIO 1963

chissà che un giorno non sollecitiamo l'istituzione di una predella anche per lei.

Ora, ritengo che, così come avviene nel campo della medicina, o meglio, nel campo della genetica, dove ancora l'eziologia di molti fenomeni è sconosciuta, altrettanto avvenga nel campo della produzione agricola. Sono certo, comunque, che l'Assessore inviterà il Centro di sperimentazione ad iniziare questi studi.

In altre zone il fenomeno della bianconatura si verifica più raramente. Da noi si verifica periodicamente e non costantemente. Potrebbe anche trattarsi del seme, non si sa...

ZUCCA (P.S.I.). Una causa potrebbe essere anche l'umidità.

CADEDDU (D.C.), *relatore*. Sì, potrebbe anche essere l'umidità. Così come l'umidità fa male alla testa degli uomini, può anche far male al grano.

Io ritengo — scusatemi se ho divagato — che la proposta di legge in esame debba essere approvata, nell'interesse di una coltura che deve essere continuata. Io non credo alla conversione totale, soprattutto nel caso della coltivazione del grano duro.

La proposta di legge, comunque, varrà d'aiuto ai produttori agricoli, varrà a frenare in qualche modo, sul mercato, gli abusi dei molti speculatori che in questo periodo di raccolto si precipitano sulle aie per cercare di acquistare al prezzo più basso possibile. Gli agricoltori, per pagare, molto spesso, i debiti o per far fronte alle scadenze, devono vendere.

Ritengo che unanime possa essere l'approvazione di questa legge. Unanime dovrebbe essere anche l'approvazione dell'emendamento che estende le provvidenze a tutti i produttori. In agricoltura, i malanni, quando arrivano, colpiscono tutti. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

DETTORI (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi,

il consenso pressoché unanime di tutti i Gruppi, mi esime dal dilungarmi. La legge ci richiama ai problemi della cerealicoltura, che si presentano in Sardegna certamente con drammaticità e con urgenza, anche se forse non come in altre regioni del Mezzogiorno d'Italia, dove la cerealicoltura ha un posto assai maggiore nella economia agricola.

Sono stati qui riportati alcuni dati per dimostrare la non convenienza economica della coltivazione del grano. Ora, io non ritengo che quei calcoli rispondano esattamente a verità, certamente, però, un ettaro di grano duro, che ha una resa media intorno all'uno - dieci, non dà un reddito netto, anno per anno, superiore alle 40.000 lire, considerando la necessità di giornate lavorative, intorno alle venti, considerando la necessità della concimazione, considerando la spesa per la semente.

La politica del grano in Italia, e quindi anche nella nostra Isola, ha avuto un andamento discontinuo. Da un periodo in cui vi furono, ricordiamo tutti, pressioni e sollecitazioni da parte delle autorità, del potere pubblico, perché si coltivasse grano, siamo poi ritornati ad una politica che non voleva essere più protezionistica, anche se, in sostanza, continua a permanere, con lo strumento dell'ammasso, con l'organismo di intervento una forma particolare di protezionismo che dovrebbe consentire di operare la conversione colturale senza eccessive preoccupazioni per gli agricoltori.

Ci sono note le battaglie che all'interno della Comunità Europea si combattono; da una parte la Germania federale, la quale è oggi, tra gli Stati membri della C.E.E., quella che ha il più alto prezzo del grano, dall'altra parte la Francia che è invece in grado di produrre ai prezzi più bassi tra tutte le Nazioni che fanno parte della Comunità. Da una parte la tendenza della Francia ad abbassare il prezzo di intervento, dall'altra parte l'interesse della Germania e dell'Italia a non ridurre né i prezzi di intervento né i cosiddetti prezzi di soglia.

In Italia avremo quest'anno, in virtù dell'applicazione delle regole comunitarie, un fatto nuovo di non trascurabile importanza, cioè il riconoscimento ai commercianti privati, per la pri-

IV LEGISLATURA

CLXXXIX SEDUTA

5 LUGLIO 1963

ma volta dopo 23 anni, della facoltà di importare grano.

L'importazione era prima affidata all'organismo di intervento statale, cioè alla sola Federazione dei Consorzi Agrari, anche se il Ministero dell'agricoltura si sta orientando a concedere ai privati la possibilità di importare grano con la adozione di particolari cautele, per fare in modo che il grano ammassato dall'organismo di intervento giunga ai consumatori, siano essi i molini o i pastifici, senza che la concorrenza del grano di importazione faccia rimanere invenduta grande parte del grano che l'organismo di intervento avrà ammassato. Noi crediamo di dover affermare che il grano duro è ancora tra le colture possibili in Sardegna. Stamane abbiamo fatto una elencazione di episodi, di cose accadute in questi ultimi giorni, che ci dimostrano come indicare obbiettivi molto precisi agli agricoltori non sia sempre facile, perchè i mercati non hanno una regolarità, non si presentano con un andamento continuo.

Si è sempre detto che occorre intensificare le colture ortive ed abbiamo visto poi invece che molte volte le colture ortive riservano sorprese non precisamente gradite a quei produttori che hanno affrontato rilevanti oneri per la riconversione. Io credo che il grano duro abbia un suo posto; è di pochi giorni la notizia di una visita di Mansholt a Roma e di un suo incontro con i rappresentanti dei sindacati democratici per affrontare con essi un discorso sulla politica agricola comunitaria.

TORRENTE (P.C.I.). Con la Coltivatori Diretti e...

DETTORI (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Io ho letto, sul settimanale della CISL, onorevole Torrente, la notizia dell'incontro con i sindacalisti democratici.

TORRENTE (P.C.I.). Non con i sindacati democratici; diciamo meglio con una parte delle organizzazioni sindacali.

DETTORI (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Diciamo pure con una parte delle orga-

nizzazioni sindacali, se questo le fa piacere; io non avevo nessun intendimento polemico, onorevole Torrente.

L'onorevole Mansholt ha affrontato i problemi del fondo di riconversione, o, come si dice, del fondo per la modifica delle strutture ed anche della politica agricola comunitaria nel senso più lato. Si è constatato che il grano duro, che è prodotto solamente nelle regioni dell'Italia meridionale, potrà avere un suo posto, e si può pensare che il prezzo di intervento rimarrà immutato per alcuni anni, che il problema reale dei cerealicoltori, dei produttori di grano duro, è quello di ottenere aiuti, soprattutto aiuti non immediatamente apprezzabili, quali possono essere quelli destinati alla ricerca scientifica che consenta di rinnovare la coltura da un punto di vista tecnico. Voi sapete che mentre per il grano tenero si sono ottenute varietà di sementi altamente produttive, questo non è stato possibile ancora per il grano duro.

Anche in Sardegna il C.R.A.S. ed altri organismi pubblici stanno effettuando degli esperimenti con le varietà di grano duro del professor Maliani, esperimenti che pare debbano dare dei buoni risultati. Tra queste ricerche è evidente che deve trovare posto anche una ricerca volta a trovare i modi di prevenire il fenomeno della bianconatura.

E' opinione generale dei tecnici — io raccolgo opinioni perchè non sono in grado di esprimerne una mia — che la bianconatura sia dovuta soprattutto all'umidità, ma che possa aver anche altre cause. L'anno scorso noi avemmo notevolissime sollecitazioni dagli agricoltori e noi stessi rivolgemmo sollecitazioni al Ministero dell'agricoltura, e sollecitazioni anche pressanti perchè sono stato io stesso a Roma per incontrare prima il professor Albertario, poi il Sottosegretario Sedati perchè fosse accettato dagli ammassi anche il grano bianconato. La realtà è che è stato portato il livello accettabile di bianconatura fino al 50 per cento di quest'anno, che però lo standard qualitativo del grano da ammassare è determinato non più dal governo italiano, ma dalla Comunità Economica Europea.

Il regolamento comunitario sulla cerealicol-

tura stabilisce che al grano duro si riconoscono condizioni di maggior protezione, lo standard qualitativo deve essere tale da confermare che si tratta di grano duro. Ora la bianconatura altro non è che una trasformazione, sia pure parziale, del grano duro in grano tenero. Essendovi una differenza di prezzo che si aggira intorno alle 2.000 lire tra le due specie di grano, si deve fare anche in modo, a giudizio della Comunità, e mi sembra non senza fondatezza, che le caratteristiche differenziali rimangano in qualche misura evidenti, non marcatissime quanto prima, ma in qualche misura evidenti. Sono state affacciate nel corso della discussione generale delle preoccupazioni. L'onorevole Urraci ha fatto un discorso sulla Federconsorzi, che può trovare qui giudizi diversi e valutazioni ed accoglimento diversi. Debbo dire, tuttavia, che questa preoccupazione fu espressa dai comunisti anche per la discussione per l'ammasso del formaggio.

Io mi sono preoccupato di controllare i verbali delle Commissioni provinciali dove la parte dell'onorevole Urraci aveva due rappresentanti, ed ho visto che le operazioni di controllo degli acquisti e delle vendite, effettuate dallo organismo di intervento, cioè dai Consorzi agrari, non hanno dato luogo ad alcuna perplessità.

Ora la Commissione di controllo la ritrova con la stessa composizione in questa proposta di legge. Non credo che sia possibile che la Federazione dei Consorzi agrari acquisti grano all'ammasso volontario per poi riportarlo all'ammasso obbligatorio.

URRACI (P.C.I.). Quando c'era l'ammasso per contingente faceva così.

DETTORI (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Con l'ammasso per contingente l'operazione era possibile. Con l'ammasso per contingente si doveva raggiungere un determinato quantitativo e solo se quel quantitativo non veniva raggiunto si poteva trasferire grano dallo ammasso volontario al contingente. Ma ora lo ammasso consente di raccogliere tutto il grano che viene offerto dai produttori purché abbia alcune caratteristiche.

Alcuni colleghi, l'onorevole Floris, l'onorevole Zucca, ad esempio, hanno segnalato casi di Comuni dove gli incaricati di fare le operazioni di raccolta e di valutazione del prodotto conferito, usavano, pare, criteri troppo restrittivi. Anche in questo la presenza della Commissione, che è composta da rappresentanti di organizzazioni che hanno certamente diffusione capillare, potrà consentire un intervento molto immediato presso i Consorzi agrari. A questo intervento, se necessario, non mancherà di seguire quello dell'Amministrazione regionale.

Raccoglio la sollecitazione del collega Cadeddu per il lavoro di sperimentazione che deve fare il C.R.A.S.

Mi rimane da dare una spiegazione al collega Frau, che per altro non vedo in aula, circa una segnalazione che avrebbe avuto su una presunta decisione della Cassa per il Mezzogiorno di interrompere l'erogazione dei contributi per opere di miglioramento fondiario. La segnalazione trae origine da una decisione della Cassa di attendere che il Comitato dei Ministri, il quale ha scritto all'Assessorato una lettera alcuni giorni fa, ripartisca i fondi per gli esercizi finanziari 1963-1964 e 1964-1965.

Non è che la Cassa abbia deciso di non intervenire più nel settore dei miglioramenti fondiari, la Cassa ha sollecitato il Comitato dei Ministri a deliberare la nuova assegnazione dei fondi, le nuove quote. Appena il Comitato dei Ministri (e il Ministro Pastore scrive che non tarderà questa decisione) avrà deliberato le nuove assegnazioni, il lavoro della Cassa andrà tranquillamente avanti; e dovrà andare avanti, io credo, soprattutto in Sardegna, perché non abbia ad essere scalfito, neppure scalfito, il principio dell'articolo 2 della legge 588. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEREU, *Segretario ff.*:

Art. 1

L'Assessore all'agricoltura è autorizzato a disporre l'ammasso volontario del grano duro del raccolto 1963 prodotto in Sardegna, avente una percentuale di bianconato superiore al 50 per cento, e comunque superiore a quella massima consentita per la consegna dell'organismo di intervento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 2

Sono ammessi al conferimento di cui all'articolo 1:

a) i coltivatori diretti, riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 48 della legge 2 febbraio 1961, n. 454, siano essi proprietari, affittuari, mezzadri o coloni;

b) le Cooperative di contadini con gestione collettiva dei terreni.

PRESIDENTE. All'articolo 2 sono stati presentati due emendamenti, entrambe sostitutivi totali. Se ne dia lettura.

MEREU, Segretario ff.:

Emendamento Casu - Cadeddu - Falchi Pierina:

«Sono ammessi al conferimento di cui all'art. 1 i produttori agricoli singoli od associati».

Emendamento Chessa - Lonzu - Pazzaglia:

«Sono ammessi al conferimento di cui all'art. 1 tutti i cerealicoltori siano essi proprietari, affittuari, mezzadri o coloni, e le cooperative di contadini con gestione collettiva dei terreni».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casu per illustrare il suo emendamento.

CASU (P.S.d'A.). Mi pare di aver già chiarito nel corso della discussione generale l'inopportunità di una norma discriminatoria tra produttori e produttori. In altri termini, il danno provocato dalla bianconatura lo risentono tutti i produttori; e poichè, in definitiva, la coltivazione del grano ha carattere più sociale che economico, non vedo perchè si voglia privare dei benefici della proposta di legge una categoria che è tra le maggiori produttrici. Chiedo che il nostro emendamento venga accolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pazzaglia per illustrare il suo emendamento.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Onorevole Presidente, i due emendamenti hanno lo stesso identico contenuto, nonostante siano espressi in forma diversa. E poichè i colleghi presentatori del primo emendamento hanno accettato di considerare il loro testo comune al nostro, riteniamo che si debba votare soltanto su quel testo.

PRESIDENTE. Il secondo emendamento si intende ritirato. Ha domandato di parlare l'onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Noi siamo contrari all'emendamento Casu ed altri. Oltretutto riteniamo che tra i due emendamenti vi fosse una differenza.

Il secondo emendamento parlava di gestione collettiva dei terreni, mentre il primo non ne parla. Siamo contrari, dunque, all'emendamento e sosteniamo il testo originario dell'articolo 2.

Riteniamo, infatti, che siano i coltivatori diretti a subire i maggiori danni della bianconatura. Essi dispongono di piccole partite di grano, e quando queste partite presentano più del 50 per cento di bianconato, sono condannati a non poterle ammassare; i produttori più grossi, disponendo di diverse partite di grano, se ne hanno qualcuna esente da bianconatura, mescolando assieme tutto il prodotto, possono ottenere un'unica partita mediamente sana e quindi ammassabile.

IV LEGISLATURA

CLXXXIX SEDUTA

5 LUGLIO 1963

SERRA (D.C.), *Assessore agli enti locali*. Questo è un caso limite. Le pensate tutte!

TORRENTE (P.C.I.). Onorevole Serra, voglio aggiungere un altro argomento, che vale a giustificare le limitazioni dell'articolo 2. Se non si creasse l'ammasso per i coltivatori diretti, le partite di grano di questi produttori, non accettate dall'organismo di intervento, verrebbero requisite sul mercato dai grossi produttori, miscelate con grano sano, in modo da ottenere un prodotto con bianconatura inferiore al 50 per cento, e vendute regolarmente all'ammasso. La discriminante dell'articolo 2 è stata voluta dai presentatori per le ragioni che ho esposto, come del resto risulta dai lavori della Commissione.

Inoltre noi vogliamo far notare che, dall'articolo 2, avevamo proposto di togliere, al punto b), le parole «con gestione collettiva dei terreni» per le cooperative. E ciò, non perchè non siamo favorevoli a che le cooperative si avviino ad una gestione collettiva, ma perchè, se si ammettono al conferimento i coltivatori diretti, non vi è ragione per escluderne i cooperatori che non conducano i terreni con gestione collettiva.

SASSU (D.C.). In questo caso si tratta sempre di coltivatori diretti.

TORRENTE (P.C.I.). Allora basta dire: «i coltivatori diretti singoli o associati». Noi siamo, concludendo, favorevoli al testo dell'articolo 2, dal quale chiediamo venga eliminata la espressione «con gestione collettiva dei terreni».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DETTORI (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Onorevole Presidente, io credo che la Giunta possa accogliere l'emendamento presentato dai colleghi Casu - Cadeddu - Falchi Pierina, per una ragione molto semplice. Noi abbiamo una proposta di legge che indica alcune categorie, certamente le categorie più meritevoli di considerazione; abbiamo un emendamento che allarga la possibilità di favorire i cerealicoltori.

Il collega Torrente fa delle obiezioni, alle quali cercherò di rispondere. I grossi produttori di grano hanno la possibilità di miscelare il grano di diversi appezzamenti in guisa tale da ottenere un prodotto che non abbia una percentuale di bianconato superiore al 50 per cento. Quindi si autoescludono dall'ammasso di cui alla proposta di legge.

E' evidente che l'ammasso, come è previsto dalla proposta di legge, dà un acconto pari al 90 per cento del prezzo di realizzo determinato tenendo conto che per ogni punto di bianconato superiore al 50 per cento, il prezzo subisce una riduzione dello 0,30 per cento. Se i grandi cerealicoltori hanno la possibilità di miscelare il grano e di ridurre la percentuale di bianconato ad un livello inferiore al 50 per cento, sono essi stessi i primi a non avere alcun vantaggio dalla proposta di legge.

Io non vorrei che perdessimo di vista una situazione che mi sembra essenziale. L'agricoltura si fonda oggi, in Sardegna, per gran parte, sui coltivatori diretti, sui conduttori in proprio. Questi imprenditori sono, in genere, cerealicoltori.

Ora, se avessimo il timore che i mezzi messi a disposizione dalla Regione fossero insufficienti, si dovrebbe, certo, dare la precedenza assoluta ai coltivatori diretti. Ma se i mezzi di intervento della Regione sono sufficienti, cerchiamo di sostenere un po' tutti. Fatti i calcoli, ammeso che si ottengano 50.000 lire ad ettaro di reddito netto, chi pure abbia 50 ettari a grano non ha certo un grande reddito, anche dando per scontato che possa fare la miscelazione della quale il collega Torrente ha parlato.

Non è un'affermazione vuota di senso la mia, di dare la preferenza ai coltivatori diretti. Se la vogliamo esprimere qui in legge io non ho nessuna difficoltà a farlo; prima i coltivatori diretti singoli o associati e poi, eventualmente, quelli che coltivatori diretti non sono.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato un emendamento soppressivo parziale all'art. 2 a firma Torrente - Congiu così concepito: «Sopprimere le ultime parole con "gestione collettiva dei terreni"». Questo emendamento

IV LEGISLATURA

CLXXXIX SEDUTA

5 LUGLIO 1963

è stato già illustrato dall'onorevole Torrente.

Metto in votazione l'emendamento Torrente - Congiu. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento Casu - Cadeddu - Falchi Pierina. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 3

Il valore del grano ammassato sarà determinato tenendo conto delle sue caratteristiche mercantili e delle norme applicate dall'organismo di intervento statale fino al limite massimo di bianconatura da esse contemplate e per la bianconatura eccedente applicando un'ulteriore detrazione pari allo 0,30 per cento del prezzo base per ogni 1 per cento di bianconatura eccedente il limite massimo adottato dall'organismo di intervento statale.

Non può essere conferito all'ammasso volontario di cui all'articolo 1 grano con percentuale di bianconato superiore all'80 per cento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sia dia lettura dell'articolo 4.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 4.

All'atto del conferimento verrà corrisposto, con la stessa procedura contemplata dall'organismo d'intervento statale, un acconto pari al 90 per cento del valore del grano calcolato come all'articolo precedente.

L'eventuale conguaglio verrà corrisposto ai conferenti al termine delle operazioni di vendita.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 5

La gestione dell'ammasso sarà affidata ad un Ente idoneo per attrezzatura, capacità finanziaria e per particolare competenza in materia.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sia dia lettura dell'articolo 6.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 6

La vigilanza su tutte le operazioni inerenti l'ammasso volontario è devoluta ad una Commissione, da costituirsi in ogni Provincia, nominata dall'Assessore all'agricoltura e composta da:

- a) l'Ispettore provinciale per l'agricoltura che la presiede;
- b) un rappresentante dell'Ente ammassatore;
- c) un rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori;
- d) un rappresentante della Federazione provinciale coltivatori diretti;
- e) un rappresentante dell'Unione pastori e contadini.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zaccagnini. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI (D.C.). Signor Presidente, alla lettera e) è detto: «un rappresentante dell'unione pastori e contadini». Faccio notare che la vera denominazione dell'associazione è

IV LEGISLATURA

CLXXXIX SEDUTA

5 LUGLIO 1963

«Unione contadini e pastori». Si dovrebbe tener conto di ciò in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Zaccagnini.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 7

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previste dalle leggi statali, l'Amministrazione regionale concorre all'attuazione dell'ammasso con un contributo negli interessi sui finanziamenti, contratti dall'Ente cui è affidato l'ammasso, per la corresponsione di un acconto ai conferenti.

Il contributo regionale negli interessi sarà ragguagliato alla differenza tra il tasso d'interesse normale praticato dagli Istituti di credito ed il tasso dell'1 per cento da porre a carico dei conferenti.

Il contributo regionale negli interessi sul capitale preso in prestito sarà corrisposto per la durata massima di un anno. Ove per altro il prestito venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l'ammontare del contributo sarà calcolato in ragione della durata effettiva dell'operazione.

Inoltre l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sulle spese di gestione dell'ammasso volontario sostenuto dall'Ente ammassatore pari al 90 per cento delle spese medesime da determinare in materia forfettaria.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zaccagnini. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI (D.C.). In questo articolo, alla penultima riga, c'è un errore materiale. Si dice infatti: «...spese medesime da determinare

in materia forfettaria». E' chiaro che deve intendersi: «in misura forfettaria».

PRESIDENTE. Se ne terrà conto in sede di coordinamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 8

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a suo carico la differenza eventuale tra il prezzo realizzato dall'Ente ammassatore, al netto delle spese di gestione, e l'acconto corrisposto ai conferenti qualora questo risulti superiore al prezzo di realizzo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 9

Alla corresponsione delle provvidenze di cui agli articoli precedenti si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore regionale alle finanze previa delibera della Giunta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 10

Nello stato di previsione delle spese di bilancio della Regione per l'anno 1963 è istituito il capitolo... con la seguente denominazione:

«Contributi sulle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario del grano duro bianconato».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 100.000.000 dai sottoindicati capitoli dello stesso stato di previsione:

Capitolo...

Capitolo...

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale, a firma degli onorevoli Pettinau - Abis - Angius. Se ne dia lettura.

MEREU, Segretario ff.:

«Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'anno 1963 è istituito il capitolo 179 *bis* con la seguente denominazione: "Contributi sulle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario del grano duro bianconato"».

PRESIDENTE. Sono stati inoltre presentati due emendamenti aggiuntivi Pettinau - Abis - Angius, costituenti rispettivamente i capitoli 10 *bis* e 10 *ter*.

Se ne dia lettura.

MEREU, Segretario ff.:

«Art. 10 *bis* - Nello stato di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'esercizio 1963 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA

in aumento:

Cap. 11 - Imposte sui redditi di ricchezza mobile
L. 50.000.000

SPESA

in diminuzione:

Cap. 109 - Spese per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali e per l'impianto di linee telegrafiche, telefoniche ed aeree e di opifici. L. 15.000.000

Cap. 224 - Spese per l'acquisto di beni patrimoniali. L. 25.000.000

Cap. 231 - Rata di ammortamento delle operazioni di tesoreria L. 10.000.000

In aumento:

Cap. 179 *bis* - Contributi sulle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario del grano duro bianconato L. 100.000.000».

«Art. 10 *ter* - Le spese di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 179 *bis* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1963».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abis per illustrare i due emendamenti.

ABIS (D.C.). Si tratta di emendamenti finanziari, che non hanno bisogno di alcuna illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DETTORI (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta è favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il secondo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il terzo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge avverrà al termine della seduta.

Discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale: «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, istitutiva dell'E.S.A.F.», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge regionale: «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, istitutiva dell'E.S.A.F.», rinviata dal Governo centrale; relatore l'onorevole Masia.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Girolamo Sotgiu. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Io dirò subito, signor Presidente, onorevoli colleghi, che il nostro Gruppo voterà a favore della riapprovazione della legge rinviata dal Governo. Il voto di riapprovazione non può essere considerato a favore della Giunta; è un voto contro il Governo e quindi siamo assolutamente in linea con il nostro atteggiamento di opposizione nei confronti della Giunta e anche del Governo centrale.

Ho preso la parola non tanto per esprimere il voto del nostro Gruppo sulla legge, quanto invece per fare alcune brevi considerazioni che possono servire ad una esatta valutazione di quanto è avvenuto in quest'aula, nel corso di questi ultimi mesi, dalla conclusione delle elezioni ad oggi. Mi sembra, infatti, che una valutazione giusta dei voti che ci accingiamo a dare, vada fatta anche tenendo conto del quadro generale nel quale questi voti avvengono.

Ora è forse opportuno riaffermare e ricordare

ancora una volta che quando abbiamo ripreso i lavori del Consiglio, subito dopo le elezioni del 28 aprile, la Democrazia Cristiana è rientrata in quest'aula duramente battuta nel corso della campagna elettorale, e battuta, evidentemente, per una politica insoddisfacente, per una politica senza prospettive, della quale se era nazionalmente responsabile il Governo, regionalmente era responsabile la Giunta; la Democrazia Cristiana è rientrata qui dentro battuta, ma non ha voluto trarre alcuna conseguenza dal risultato elettorale. Ha creduto che quel risultato potesse essere ignorato, ha creduto che l'unico atteggiamento conseguente da assumere nel Consiglio fosse quello di cancellare il voto, *sic et simpliciter*, attraverso degli atti di imperio.

Abbiamo assistito ad un atto di imperio quando si è approvato il Piano di rinascita, intorno al quale avevamo ascoltato tante critiche partenti dalla stessa maggioranza; un atto analogo è stato il rifiuto di prendere atto della crisi politica che travagliava e travaglia la maggioranza, quando si è discussa la mozione da noi presentata e che poteva consentire un chiarimento politico, che non c'è stato. Ma questi atti di imperio, anche se possono portare ad una affermazione di maggioranza numerica, non possono annullare quella che è la realtà.

La realtà è data da quanto è avvenuto nel corso di quest'ultimo mese, dal quattro di giugno, data in cui abbiamo ripreso i lavori di questo Consiglio.

Nel corso di quest'ultimo mese, il disfacimento della maggioranza è diventato tale da colpire e impressionare. E' stato dimostrato che se nel Consiglio una maggioranza esiste, questa è determinata non dalla Democrazia Cristiana ma, dobbiamo dirlo, dai comunisti e dai socialisti. Non si può accettare che questo stato di cose persista. Questo stato di cose compromette seriamente la vita economica e sociale della nostra Isola, impedisce che si affrontino in modo giusto i problemi che sono aperti dinanzi a noi.

Noi ne abbiamo avuto una dimostrazione ieri quando il Consiglio si è espresso contro la legge per lo sport; se non vi fosse stata la situazione politica di crisi, si sarebbe potuti arrivare ad

un voto che non avrebbe avuto poi le conseguenze tragiche che ha avuto. Ma questa dimostrazione l'abbiamo avuta nel corso di tutta una serie di provvedimenti che sono venuti in discussione nel corso di questo mese e la cui approvazione o disapprovazione è stata del tutto casuale.

Onorevoli colleghi, anche il disegno di legge più importante che è stato discusso, e cioè la legge sull'organico dell'Amministrazione regionale, ha avuto l'approvazione, più per un senso di umanità dei colleghi che per una valutazione politica. Dinanzi ai colleghi è stata presente soprattutto la situazione dei dipendenti della Regione. Noi non possiamo tollerare che esista ancora una situazione di questo tipo, una situazione che, ripeto, impedisce che si affrontino in modo giusto i problemi che sono aperti dinanzi a noi e che sono molto gravi, perchè esiste una crisi politica ed esiste una crisi economica che non dobbiamo sottovalutare.

La stessa situazione nazionale, del resto, presenta degli elementi di oscurità. L'atteggiamento della Giunta mortifica l'autonomia e costringe, consentitemi di dirlo, lo stesso Consiglio a una vita umiliante. E' umiliante lo spettacolo di quelle maggioranze, quelle unanimità in qualche caso, che poi si dissolvono nell'interno delle urne.

Soprattutto non è accettabile il subordinare a scadenze esterne la soluzione di problemi che devono trovare qui, in questa sede, nel Consiglio e nella Sardegna, la loro soluzione naturale. Non è accettabile che la Democrazia Cristiana attenda, per risolvere la crisi politica della Giunta regionale, che l'onorevole Moro riesca a costituire il Governo, e dopo il fallimento del l'onorevole Moro, che l'onorevole Leone perfezioni i tempi del suo Governo, d'affari o temporaneo che dir si voglia. Non è tollerabile che ciò avvenga, perchè ciò distorce il senso della nostra vita regionale, perchè ciò allontana allo infinito e subordina a tempi che non possiamo regolare noi la soluzione di problemi che invece incidono profondamente sulla nostra vita.

La soluzione della crisi regionale va trovata qui, se non si vuole che la rovina di una formula politica travolga con sé la Sardegna, pro-

vocando la rovina dello stesso Istituto autonomistico.

La nostra azione in Consiglio, onorevoli colleghi, ha chiarito, mi sembra a sufficienza, nel corso di questo periodo, che è venuto ormai il momento per questa Giunta di andarsene. Credo che tutti gli atti che abbiamo compiuto, tutti i voti che il Consiglio ha espresso, positivi e negativi — perchè anche voti positivi ha espresso e li ha espressi su iniziative che sono partite dai nostri banchi — siano serviti a chiarire a noi stessi, ma anche all'opinione pubblica, che è venuto il momento che questa Giunta vada via, che lasci il posto ad un'altra formazione di governo.

La nostra resistenza, onorevoli colleghi della Giunta, dopo tutti i voti contrari che sono stati espressi dal Consiglio, non può trovare più altre giustificazioni se non in una disperata volontà di restare legati a quei banchi di potere. Non c'è più altra giustificazione dopo le prove di sfiducia che, ripetutamente, il Consiglio è venuto esprimendo nei vostri confronti.

La resistenza della Democrazia Cristiana altra giustificazione non può più avere se non nel disprezzo, mi si consenta di dirlo ancora una volta, dimostrato nei confronti delle regole più elementari della democrazia che impongono alla maggioranza di trovare le soluzioni adeguate ad una crisi politica. La resistenza poi del Partito Sardo d'Azione, onorevoli colleghi di questo partito, tenacemente ancorato a posizioni che sono ormai insostenibili dal punto di vista autonomistico, altra giustificazione non può avere se non nello smarrimento ormai completo dei valori reali dell'autonomia.

Ma cosa ci state a fare ancora, voi del Partito Sardo d'Azione, in questi banchi dai quali l'autonomia viene quotidianamente disprezzata e conculcata? Poichè voi non avete, nel passato, tratto alcuna indicazione concreta da quanto è avvenuto, penso che oggi non accetterete di trarre conclusioni che dal mio discorso potrebbero trarsi. Ma io ritengo che voi non abbiate il diritto di agire in questo modo. Voi non avete, colleghi della maggioranza, il diritto di mortificare in questo modo il Consiglio e l'autonomia. Voi questo diritto non lo avete e se non saprete

trarre immediatamente le conseguenze che da questa situazione si debbono trarre, consentite a noi che siamo minoranza di continuare qui dentro, quando il Consiglio sarà riaperto, una battaglia costruttiva per sostituire a una linea politica, che ormai più nemmeno esiste, una linea politica più costruttiva, che possa dare qualche indicazione di rinnovamento alla vita della nostra Isola.

Consentiteci anche, onorevoli colleghi, di portare nell'opinione pubblica, nelle masse popolari, tra i cittadini della Sardegna il senso reale dello spettacolo mortificante che qui per colpa vostra si sta rappresentando. Consentiteci di fare questo, se non altro con una speranza che credo non andrà delusa: domani, tra l'altro anche abbastanza rapidamente, quando nuovamente il corpo elettorale sarà chiamato a giudicare, vi giudicherà anche per il rifiuto che voi oggi opponete a trarre da questa situazione le conseguenze che si debbono trarre.

Queste considerazioni, onorevoli colleghi, ora che siamo arrivati alla discussione dell'ultima legge ho voluto fare perchè mi sembra che una qualche utilità possano avere.

Per quanto si riferisce alla legge in esame, come ho detto all'inizio, il nostro Gruppo ne voterà la riapprovazione, tanto più che riapprovarla significa esprimere un atto di disapprovazione nei confronti del Governo che ingiustamente l'aveva respinta e non un atto di fiducia alla Giunta che siede su quei banchi. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Usai. Ne ha facoltà

USAI (D.C.). Il Gruppo democristiano voterà a favore di questa legge. Io non voglio seguire l'onorevole Sotgiu, che si è dimostrato così preoccupato della maggioranza. Guardi in casa sua prima di affacciarsi alla finestra e guardare gli altri. E' bello ridere, è bello fare dichiarazioni di votare a favore di una data legge e poi votare contro.

CARDIA (P.C.I.). Chi le fa? Voi le fate.

USAI (D.C.). Onorevole Cardia, ognuno si guardi in tasca. Adesso ha colto proprio il momento opportuno per scatenarsi con una critica violenta e ingiusta nei confronti della maggioranza. La maggioranza sta lavorando, ma i comunisti vorrebbero che non facesse nulla. La Democrazia Cristiana sta lavorando assieme con i suoi alleati. (*Approvazioni al centro*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Masia, relatore.

MASIA (D.C.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prima Commissione ha considerato fondato il rilievo governativo sulla legge regionale 2 febbraio 1963, relativo alla ESAF, ed ha presentato degli emendamenti di competenza, oggi sottoposti all'esame del Consiglio. E poichè noi, in questa sede, dobbiamo discutere non il disegno originario, ma la legge rinviata, non pare sia il caso di riaprire una discussione di merito assolutamente fuori luogo.

Per questa ragione, ed anche perchè l'Ente beneficiario versa in condizioni di particolare e grave disagio finanziario, che soltanto l'erogazione urgente del contributo regionale può sanare, mi auguro che tutti i colleghi vogliano approvare la legge in discussione. (*Consensi*).

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Ed è questa la unica ragione delle modifiche.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai lavori pubblici.

DEL RIO (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli colleghi, date le circostanze, io non farò certo un discorso nè sul merito della legge, nè tanto meno, anche perchè non compete a me, sulle dichiarazioni politiche fatte or ora dal leader del maggiore partito di opposizione. Mi associo alle considerazioni che sono state fatte dall'onorevole Masia, aggiungendo che, a parere della Giunta, i

motivi di rinvio sono manifestamente infondati, perchè se è vero che in una legge sostanziale deve essere precisata la misura dell'intervento finanziario che si fa a favore, in questo caso, di un Ente della Regione, è anche vero che in questa legge sostanziale è stata adottata la decisione di intervenire a favore dell'Ente e si è lasciato al bilancio di fissare l'entità dell'intervento. Per questa ragione credo che i motivi di rinvio siano sostanzialmente infondati.

Se dovessimo accogliere il principio che viene consacrato nella comunicazione del Governo, data la natura della formazione del nostro bilancio, evidentemente la Regione non potrebbe più fare leggi nuove, se non ricorrendo a quella norma dello Statuto che consente alla Regione di imporre nuovi contributi, ma non di aumentare quelli dai quali trae il proprio bilancio.

Per queste ragioni la Giunta dichiara che è favorevole agli emendamenti che sono stati apportati in Commissione e raccomanda al Consiglio la riapprovazione della legge. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEREU, *Segretario ff.*:

Art. 1

L'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, è sostituito dal seguente: «I Comuni ed i consorzi interessati possono chiedere all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.) il trasferimento all'Ente stesso della proprietà o della gestione degli acquedotti, delle fognature e delle altre opere igieniche connesse.

Il trasferimento sia della proprietà che della sola gestione è disposto con Decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.

I trasferimenti all'Ente degli acquedotti e delle fognature costruiti dalla Cassa per il Mezzogiorno sono effettuati di intesa con la Cassa medesima.

I rapporti tra l'Ente ed i Comuni ed i Consorzi interessati in dipendenza del trasferimento in proprietà o in gestione delle opere di cui ai commi precedenti sono regolati con apposite convenzioni da approvarsi dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici di intesa con l'Assessore regionale alle finanze.

Le opere di cui è stato effettuato il trasferimento in proprietà all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature fanno parte del patrimonio dell'Ente stesso.

Nelle convenzioni di cui al precedente quarto comma deve essere disciplinato il trasferimento dal Comune all'Ente del personale comunale adibito esclusivamente alla gestione e manutenzione delle opere di cui trattasi».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MEREU, *Segretario ff.*:

Art. 2

L'art. 5 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18 è sostituito dal seguente:

«L'E.S.A.F. provvede ai propri compiti impiegando:

a) le somme e i contributi concessi dallo Stato, dai Comuni, dai Consorzi e da altri Enti per il completamento, l'ampliamento, la sistemazione e la manutenzione degli acquedotti, delle fognature e delle altre opere connesse, a norma delle vigenti leggi e di eventuali patti contrattuali;

b) i proventi della vendita dell'acqua;

c) i proventi della vendita dei liquami e dei sottoprodotti degli impianti epurativi di fognature dei quali l'Ente ha piena disponibilità e di cui deve promuovere la utilizzazione agricola;

d) i contributi concessi da Enti e da pri-

vati interessati alle varie categorie di opere;
e) i proventi dei mutui autorizzati.

Per gli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale a favore dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature da stabilirsi in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale.

La relativa spesa farà carico ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963 e per quelli successivi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEREU, *Segretario ff.:*

Art. 3

Alla legge regionale 20 febbraio 1957 n. 18, è aggiunto il seguente articolo 5 *bis*:

«L'Assessorato regionale ai lavori pubblici è autorizzato ad affidare in concessione all'ESAF l'esecuzione dei lavori relativi alla costruzione, ampliamento, manutenzione straordinaria di acquedotti e fognature finanziati ai sensi della legge regionale 13 giugno 1958 n. 4 e successive modificazioni dei quali i Comuni abbiano ad esso effettuato il trasferimento e sempre che l'ESAF abbia accettato di eseguirli alle condizioni preventivamente approvate dalla Giunta regionale».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MEREU, *Segretario ff.:*

Art. 4

L'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Sono organi dell'E.S.A.F.:

- Il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- La Giunta esecutiva
- Il Collegio dei revisori».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MEREU, *Segretario ff.:*

Art. 5

Il punto d) dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 1957 n. 18, è sostituito dal seguente:

«d) assume e licenzia il personale subalterno, salariato e temporaneo nei limiti stabiliti dal regolamento organico dell'Ente».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MEREU, *Segretario ff.:*

Art. 6

L'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1957 n. 18, è sostituito dal seguente:

«Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, a maggioranza assoluta di voti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e dura in carica quattro anni».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 7

Il punto g) dell'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, è sostituito dal seguente:

«g) da tre Sindaci, uno per Provincia, di Comuni i cui acquedotti e fognature siano stati trasferiti all'E.S.A.F., nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali di concerto con l'Assessore regionale ai lavori pubblici».

Al precitato articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

«Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 8

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 20 febbraio 1957 n. 18, è sostituito dal seguente:

«Il Collegio dei revisori è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica 4 anni».

PRESIDENTE. Poichè nessuno di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 9

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Il Direttore Generale deve essere scelto tra laureati in ingegneria o in giurisprudenza ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione, mediante pubblico concorso».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 10

L'articolo 14 della legge regionale 20 febbraio 1957 n. 18, è sostituito dal seguente:

«Il programma di attività, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della gestione dell'E.S.A.F. sono approvati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici e dell'Assessore regionale alle finanze.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative: a) ai contratti di importo superiore ai 50 milioni di lire; b) al regolamento organico del personale; c) alla nomina del Direttore Generale sono soggette all'approvazione dell'Assessore regionale ai lavori pubblici che vi provvede nel termine di 15 giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine senza che l'Assessore regionale ai lavori pubblici si sia comunque pronunciato, la deliberazione diventa esecutiva.

Di ciascuna adunanza del Consiglio di Amministrazione e di ciascuna deliberazione del Presidente è redatto un verbale che, dopo l'approvazione, è trascritto in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario a cura del

IV LEGISLATURA

CLXXXIX SEDUTA

5 LUGLIO 1963

quale sarà trasmesso in copia all'Assessorato ai lavori pubblici».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 11.

Il contributo regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 febbraio 1957 n. 18, modificato con l'articolo 2 della presente legge, è determinato per l'anno 1963 nella somma di lire 200.000.000.

La relativa spesa farà carico al capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1963, la cui denominazione è così modificata:

«Contributo all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature per la gestione degli acquedotti e delle fognature, nonchè per l'ampliamento e per il miglioramento degli acquedotti e fognature esistenti».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo al termine della seduta.

Continuazione della discussione e approvazione della proposta di legge: «Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna». (27)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge: «Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare lo esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna».

Come si ricorderà, la discussione generale di questa legge è già avvenuta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimerò brevemente il parere della Giunta sulla proposta di legge di iniziativa consiliare che ha formato oggetto di discussione nella seduta di ieri mattina, e che tende ad integrare la legge, già operante, in alcuni aspetti che tutti i consiglieri che hanno parlato hanno giustamente considerato e definito come aspetti di notevole importanza.

Uno di essi è quello della estensione dell'abolizione dei diritti esclusivi di pesca a tutte le acque del demanio marittimo con particolare riferimento al mare territoriale, che nella precedente legge non era stato compreso.

Il secondo aspetto è quello di disciplinare nel modo migliore la presentazione della domanda degli interessati. Io mi permetterò di presentare un emendamento formale a questo proposito.

Dicevo che il secondo aspetto è quello relativo alla presentazione della domanda sì che abbia una formula per cui colui che contesta l'applicazione della legge abbia il carico, l'onere di proporre e di documentare i titoli su cui fonda la sua difesa oppure di documentare le imposte pagate che debbono servire, secondo la legge, come base per l'indennizzo da corrispondere per l'abolizione dei diritti esclusivi di pesca.

Il terzo punto, forse quello più importante, è quello che tende a disciplinare in qualche modo la possibilità della concessione che l'Amministrazione regionale per sua competenza deve fare, ma che necessita anche di un consenso dell'autorità marittima. Al riguardo, indubbiamente, già fin da oggi si verificano degli inconvenienti che è necessario in qualche modo eliminare, posto che l'Amministrazione regionale rilascia senz'altro le concessioni di pesca nelle acque interne, mentre, invece, nelle acque demaniali marittime questa potestà è ancora devoluta all'autorità marittima. Per cui, per

esempio, capita qualche volta che le concessioni di pesca nella foce di un fiume vengono fatte fino ad un certo punto dall'Amministrazione regionale, cioè fino al punto in cui arriva l'acqua dolce, mentre nell'ultima parte, laddove la foce è soggetta anche all'invasione del mare e si verifica un ingresso di acque salmastre, la concessione viene fatta dall'autorità marittima, creando una serie di inconvenienti che è facile comprendere.

Lo spirito della legge e gli obiettivi che la legge di iniziativa consiliare intende raggiungere sono pienamente condivisi dall'Amministrazione regionale, la quale senz'altro esprime il suo parere favorevole al provvedimento.

Se mi è consentito farò qualche considerazione — senza esaurire l'argomento — su quanto è stato detto ieri in particolare dell'onorevole Torrente. Dico senza esaurire l'argomento, perchè questo dovrà formare l'oggetto di una discussione che si dovrà sviluppare in tutti i settori del Consiglio quando si discuteranno le mozioni presentate dai Gruppi. — se non vado errato — della sinistra e per quanto riguarda la questione Cabras, e per quanto riguarda, ultimamente, la questione di Marceddi.

Ma alcune brevi dichiarazioni, se il Consiglio me lo consente, le farò.

Per rifare un po' la storia dell'applicazione di questa legge che, indubbiamente, nè per inerzia dell'Amministrazione regionale, nè per altri motivi voluti ha fin qui trovato quella piena applicazione che noi per primi intendiamo dare ad essa, gli onorevoli consiglieri ricorderanno che, proprio nell'aprile del 1960, l'Amministrazione regionale, a mezzo del suo Assessore alle finanze, fece una intimazione ai detentori del cespite di Cabras — usiamo questa parola per indicare tutto il compendio — per lo sgombero delle acque. Si era allora convinti che il complesso delle acque fosse di natura pubblica, che quindi il diritto esclusivo di pesca gravante nelle acque pubbliche fosse senz'altro estinto, *ope legis*, a partire dal 31 luglio 1958.

Gli eredi Carta proposero ricorso alla intimazione sostenendo, come argomento decisivo, che il complesso delle acque in questione apparteneva loro in privata proprietà in forza di an-

tichi titoli feudali a partire dal contratto stipulato dai loro predecessori con il Re Filippo IV di Spagna e dalla Regia Patente di Carlo Alberto dell'anno 1838.

Di fronte a questo ricorso, la Giunta, prima di decidere — trattandosi di un ricorso che, come dicevo, fondava il suo motivo prevalente sulla contestazione della pubblicità delle acque — ritenne opportuno e necessario esaminare accuratamente la natura giuridica delle acque.

Se le acque realmente non fossero state pubbliche, cadeva la facoltà o la potestà, insita nella legge, di dichiarare i diritti esclusivi di pesca estinti. La pubblicità delle acque, come gli onorevoli colleghi sapranno, può consistere nella demanialità idrica interna, se si tratta di acque pubbliche interne; nella demanialità marittima, se si tratta di acque pubbliche lagunari; nella patrimonialità pubblica, se si tratta di patrimonio di ente pubblico.

Ora, a questo proposito, le acque in esame vanno divise in due gruppi: lo stagno di Mare Foghe e il rio Sa Praia sono sicuramente acque del demanio idrico, perchè vi è una sentenza del tribunale delle acque pubbliche emessa contro i Carta in data 9 gennaio 1954.

In seguito a questa constatazione, l'Assessorato all'agricoltura provvide a dare alla cooperativa «Sant'Anna» di Riola l'autorizzazione provvisoria a esercitare, in forma esclusiva, la pesca su tali acque con riserva di provvedere in prosieguo di tempo, dopo accurata istruttoria, alle concessioni definitive previste dagli articoli 4 e 5, concessioni definitive che, oltre tutto, non potevano essere date perchè mancavano gli organi dei quali è previsto il parere, uno dei quali era il Comitato consultivo della pesca di cui stamane, se non vado errato, è stato approvato il disegno di legge relativo.

Per quanto riguarda invece lo stagno di Cabras, i canali di deflusso dello stagno di Cabras e lo stagno di «Sa Mardini», la loro appartenenza al demanio idrico è stata esclusa dalla citata sentenza del 9 gennaio 1954. E' chiaro che questa sentenza, però, non ha accertato la proprietà dei Carta sulle acque, come invece essi pretendono di affermare; non era compito del Tribunale delle Acque — e la sentenza lo dice

apertamente — pronunziarsi in merito alla demanialità marittima, alla patrimonialità pubblica o alla proprietà privata delle acque.

L'Amministrazione regionale, sentito il parere degli uffici legali e dei suoi consulenti, ritenne che fosse necessario accertare la marittimità delle acque; cioè che al riconoscimento implicito, ma non del tutto chiaro, di marittimità contenuto nel citato decreto del 22 marzo 1932, che confermava il diritto esclusivo di pesca, si dovesse aggiungere una regolare procedura di delimitazione degli stagni da richiedere naturalmente alla Capitaneria del porto di Cagliari e da svolgersi a spese dell'Amministrazione regionale.

Il Capitano di porto dell'epoca, a seguito del sopralluogo fatto sul complesso, con lettera del 6 novembre 1960, comunicava di essere giunto alla conclusione che la natura demaniale marittima doveva riscontrarsi soltanto in una parte dello stagno di «Sa Mardini», mentre il resto delle acque non aveva, secondo lui, i caratteri previsti dall'articolo 28 del codice della navigazione. Infatti, osservava detto Comandante del porto, la comunicazione tra lo stagno di Cabras e il mare è costituita da alcuni canali che, sebbene in parte naturali, hanno bisogno di essere artificialmente regolati e mantenuti, in difetto di che la comunicazione fra stagno e mare si interrompe. In altri termini, la immissione di acqua marina nello stagno poteva, secondo lui, ritenersi effettuata per opera dell'uomo.

Ovviamente questo atto del Comandante del Porto aveva una natura di semplice accertamento istruttorio, perchè doveva caso mai tradursi in decisioni soltanto con un provvedimento dell'autorità marittima che negasse la marittimità delle acque, salvo per la parte dello stagno di «Sa Mardini».

Pertanto, la Presidenza ritenne di contestare questa interpretazione e richiese al Ministero della marina mercantile di ordinare senz'altro gli accertamenti con sopralluogo, facendo presente nella occasione che il parere del Comandante del porto anzitutto contrastava con quanto in passato ritenuto dal Ministero (che come si è visto nel 1932 riconobbe un diritto esclusivo di pesca) e in secondo luogo che poggiava su argomentazioni poco persuasive, perchè il codice della navigazione — in presenza di acque salate o anche solo salmastre, come lo stagno di Cabras — ritiene, per la marittimità, il diritto della libera comunicazione almeno per una parte dell'anno col mare.

Per cui non basta ad escludere la marittimità il fatto che tale comunicazione sia interrotta per un periodo dell'anno da depositi di sabbia od altro, nè il fatto che le bocche di comunicazione col mare siano regolate e mantenute, bastando il fatto che almeno per una parte dell'anno, tale regolamentazione avvenga naturalmente in maniera tumultuaria e sregolata. Si ritenne, perciò, di insistere per ottenere lo accertamento della marittimità delle acque.

Al riguardo, a seguito dell'intervento della Regione, il Ministro alla marina mercantile — previo conforme parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che fu così di diverso avviso dell'Avvocatura distrettuale di Cagliari, il cui parere aveva ritenute soddisfacenti le conclusioni raggiunte dal locale Comandante del porto. — impartì disposizioni alla Capitaneria perchè senz'altro si provvedesse alla delimitazione degli stagni, posto che gli stessi dovevano essere ritenuti marittimi.

Si iniziò la raccolta degli elementi catastali, il che richiese un tempo assai lungo a seguito della non regolare catastazione delle particelle singole ai relativi proprietari e finalmente il 26 gennaio 1962 la Commissione della Capitaneria del porto, incaricata della suddetta delimitazione, iniziò il sopralluogo sugli stagni in contestazione.

Le operazioni delle Commissioni dovettero però subire una sosta, perchè gli eredi Carta presentarono opposizione al Direttore marittimo, adducendo ancora una volta la proprietà degli stagni. Detta opposizione fu respinta dal Direttore marittimo, di concerto con l'Intendente di finanza, con decreto del 19 giugno 1962 e finalmente alla fine di agosto si riprese la delimitazione; alla fine di agosto, in quanto venne a scadere allora il termine che l'articolo 32 del codice della navigazione assegna al Ministero in caso di persistenza del disaccordo delle parti

opponenti, anche dopo il decreto del Direttore marittimo, per l'eventuale annullamento del decreto stesso. Nella specie, detto termine decorse senza che il Ministro avesse provveduto all'annullamento e, debbo dire con tutta sincerità, che l'Amministrazione regionale — forse qualche collega dei Gruppi di sinistra ne è a conoscenza, — si è battuta perchè il Ministro alla marina mercantile, nei due mesi di tempo, non annullasse il provvedimento del locale Direttore marittimo e consentisse quindi al provvedimento stesso di diventare definitivo onde si potesse riprendere la delimitazione.

Intanto i Carta iniziarono due procedimenti giurisdizionali: contro il Ministero della marina e contro quello delle finanze. Con un ricorso al Consiglio di Stato essi impugnarono gli atti iniziali del procedimento di delimitazione, chiedendo anche la sospensione dell'iniziato provvedimento. Tale richiesta di sospensione fu respinta dal giudice, mentre il processo principale è ancora pendente.

TORRENTE (P.C.I.). Presso l'Autorità giudiziaria ordinaria?

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. No, presso il Consiglio di Stato. Con citazione avanti il Tribunale di Cagliari, i Carta, invece chiesero il riconoscimento, in base ai loro antichi titoli, del diritto di proprietà delle acque, chiedendo l'accertamento. Anche questo processo è ancora pendente.

Dicevo che le operazioni di delimitazione iniziarono di nuovo, ma fu presentata una nuova opposizione dei Carta, nel dicembre del 1962, che indusse l'Autorità marittima a sospendere ulteriormente le operazioni stesse, in attesa di un nuovo parere dell'Avvocatura generale.

La Presidenza della Giunta fece presente in forma decisa al Ministero, con lettera del 29 gennaio 1963, che la nuova opposizione dei Carta aveva un carattere puramente dilatorio e che non doveva quindi ritenersi tale da rendere necessaria la disposta sospensione del procedimento.

La delimitazione è stata ripresa, procede indubbiamente non con grande rapidità, anche per

i motivi che ho detto e che consistono nel fatto che, non potendosi fare a tavolino, ma con sopralluogo, attesa la notevole variazione subita dallo stato dei luoghi, non rispecchiata dalle mappe del catasto, è necessario continuamente che il Comandante del porto, o chi per lui incaricato, faccia gli accertamenti per stabilire chi sono i proprietari, quindi per riuscire, in contraddittorio con loro, ad operare la delimitazione degli stagni.

Ho detto ad alcuni onorevoli consiglieri di tutti i Gruppi che anche di recente mi hanno interessato, che, in pieno accordo con il Comandante del porto, si è convenuto sulla necessità di aumentare il numero delle Commissioni, sì da fare in modo che ogni Commissione abbia un tratto da delimitare e che quindi si giunga alla conclusione il più presto possibile.

Ho anche detto che sono in corso mie azioni tendenti a fare in modo che le amministrazioni statali interessate. (Ufficio tecnico erariale, Ufficio delle Opere Marittime, Capitaneria del porto) possano distaccare il personale necessario, o se non è *in loco*, possano chiedere ai rispettivi Ministeri l'invio in missione del personale necessario per fare questa delimitazione, anzichè con unica Commissione, con più Commissioni.

CARDIA (P.C.I.). Quindi ci vorranno ancora alcuni anni.

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. Io, se vuole che sia sincero, come lo sono sempre stato, ho qui un appunto: il Capitano del porto prevede che occorreranno tre o quattro mesi.

Non posso assumere la responsabilità assoluta di questa affermazione, ma è quella che mi è stata fatta dal Comandante del porto.

GHIRRA (P.C.I.). Quanto basta per la scadenza del Ministero Leone.

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. Sono considerazioni non pertinenti, onorevole Ghirra.

Oltretutto mi pare che proprio lei abbia au-

spicato la caduta di questo Ministero, perchè un Ministro non va d'accordo con noi.

TORRENTE (P.C.I.). Lei sa benissimo che quel Ministro è contro i pescatori e contro la Amministrazione regionale.

CORRIAS (D.C.), Presidente della Giunta. In una riunione che abbiamo tenuto di recente con i pescatori è emersa anche la possibilità, direi la opportunità, giungendo al pratico, di trovare una formula per chiudere questa annessa questione che altrimenti chissà per quanti anni si trascinerà nelle cause giudiziarie, e giungere ad una intesa che consenta a noi di pagare quello che c'è da pagare, (forse qualche cosa in più.) ma comunque di chiudere con una transazione.

Noi abbiamo fatto i nostri calcoli, tenendo presente che non si tratta di espropriazione ma di estinzione dei diritti esclusivi di pesca, e non è necessario, anzi non è previsto dalla legge che il versamento dell'indennizzo sia contemporaneo come per l'espropriazione. Quindi non ci siamo buttati in avanti a dare subito la somma o a metterla a disposizione degli aventi diritto, perchè ritenevamo che dovevano farsi valere i diritti della legge.

Comunque abbiamo fatto i calcoli secondo il pagamento delle imposte pagate negli ultimi cinque anni, così come vuole la legge, e siamo arrivati (*interruzioni*)... Ripeto, con dati che per alcuni anni tengono conto soltanto del reddito dichiarato perchè la denuncia non è stata ancora esaminata dagli uffici agli effetti della definizione.

Anche qui abbiamo chiesto l'interpretazione dell'Avvocatura, perchè non siamo d'accordo proprio sull'interpretazione. La legge usa una formula che può essere interpretata in modi diversi. Forse dovrebbero ritenersi gli ultimi cinque anni precedenti alla dichiarazione di estinzione che risale al 1958, o potrebbe anche darsi che con una interpretazione più elastica si arrivasse a considerare gli ultimi cinque anni al momento in cui si cede.

Comunque questo non sposta molto perchè all'incirca i dati che io ho qui del reddito di-

chiarato, sono all'incirca gli stessi, senza grandi variazioni.

Onorevole Torrente, faccio un esempio. Nel 1957 è stato dichiarato, all'Ufficio delle imposte, un reddito di 59 milioni 490.318 lire ed è stato accertato un reddito di 60 milioni 740 mila lire. (Non mi permetto di fare valutazioni su questi redditi perchè non sono io che li ho accertati). Dicevo, comunque, che i cinque anni dovrebbero portare ad una media di 63 milioni, facendo il calcolo con il procedimento che la legge prevede.

Dicevo quindi che mentre la delimitazione continua — e ripeto, voglio assicurare il Consiglio che io spero di riuscire ad ottenere che presto più Commissioni possano contemporaneamente continuare in questa delimitazione per concluderla — ho anche tentato e sto tentando, appunto, sia pure per vie indirette, (perchè il mio compito è quello di far eseguire la legge) un'eventuale transazione sempre che fosse ritenuto conveniente sia nell'interesse dell'Amministrazione sia in quello dei pescatori che aspettano la concessione.

Poichè l'indennizzo dobbiamo pagarlo, tanto varrebbe pagarlo subito e cercare di ottenere che venga lasciato libero il cespite di cui parliamo. Non vorrei, comunque, creare illusioni su soluzioni che poi magari non si possono attuare.

Per quanto riguarda Santa Gilla, l'onorevole Torrente sa che l'articolo 2 della legge 1959 ha anche estinto i diritti di carattere patrimoniale, come quelli di quarta regia, e che quindi l'esercizio della pesca oggi è regolato con il sistema dei permessi rilasciati ad ogni singolo pescatore facendo pagare un canone — trimestrale o semestrale — concordato a suo tempo con i rappresentanti dei pescatori.

Si tratta di un canone irrisorio, più che altro indirizzato al principio della concessione e al mantenimento della disciplina della pesca, tanto che praticamente non serve neppure a soddisfare le spese che l'Amministrazione deve incontrare per il servizio di vigilanza.

Lei sa abbastanza bene, perchè lo ha ricordato ieri, che mentre oggi vivono stentatamente, su quello stagno circa 350 pescatori, quelli riuni-

ti in cooperativa sono meno di cento, per cui al momento non si può dare la concessione, come richiesto, soltanto alle cooperative, perchè si metterebbe fuori...

TORRENTE (P.C.I.). Mi sembra inesatto.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Questo è quanto risulta ai nostri uffici. Ma penso che non vi siano sbagli.

Poichè i pescatori riuniti in cooperative sono meno di cento, accedendo alla richiesta di dare la concessione esclusiva alle cooperative, circa 200 pescatori sarebbero estromessi dal lavoro.

Debbo dire, inoltre, che è in corso di approvazione il piano regolatore della zona industriale di Cagliari, che deve prevedere le superfici da occupare con le opere di industrializzazione e quella che rimarrà libera per essere incrementata come valle da pesca.

Per quanto riguarda la questione «Contivecchi», non conosco l'episodio cui lei onorevole Torrente si riferiva; posso dirle soltanto che noi abbiamo ereditato dallo Stato una concessione che è affidata alla Contivecchi per la produzione del sale ed anche per la pesca in una parte chiamata «Su Castiau» che è una zona limitata.

Ora non so se lei si riferisce a quella parte, ma comunque su questo, se volesse esser più preciso, potrei chiedere agli uffici come stanno le cose.

Per quanto riguarda, infine, Marceddi, penso che si potrà ampliare ancora di più la discussione quando si discuterà la mozione.

Debbo dire che la legge regionale, recita: «Tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della Regione ancorchè di pertinenza del demanio marittimo sono estinti...».

Il compendio ittico di Marceddi comprende gli stagni di San Giovanni, Fossaus, Valle di Marceddi e Corru s'Ittiri.

Dopo la nostra intimazione fatta nello stesso periodo, nell'aprile 1960, vi fu un ricorso degli eredi della Signora Zeli - Sanna vedova Castoldi e un intervento del Ministero della marina mercantile, direzione generale della pesca e

demanio marittimo, il quale eccepiva che la nostra legge non potesse assolutamente aver vigore in quel compendio in quanto si trattava di acque ricadenti nel mare territoriale.

Affermava il Ministero: «I diritti esclusivi di pesca in questione non hanno per oggetto acque lagunari ed interne, ma un vero e proprio tratto di mare territoriale, vale a dire quello compreso tra la congiungente Punta Pelosa o Palosa e San Giorgio e la costa». «Le così dette peschiere di Marceddi» — è sempre il Ministero che parla — «di San Giovanni e Is Fossaus e di Corru s'Ittiri sono costituite non da lagune o stagni, ma da specchi di mare compresi fra le rientranze della costa, in parte artificialmente sbarrate per essere destinate alla piscicoltura».

L'Amministrazione, anzichè desistere dalla sua azione, con ulteriori accertamenti si richiamò a sentenza emessa dal Tribunale superiore delle acque il 12 marzo 1932, con la quale veniva confermata l'iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Cagliari del Riu Mannu o Mogoro Battori per tutto il suo corso, fino allo sbocco nel Mare Mediterraneo attraverso gli stagni di Is Fossaus e di San Giovanni.

Pertanto l'Amministrazione, non tenendo conto, anzi superando il parere, quasi la decisione, almeno formalmente così sembrava, del Ministero della marina mercantile, ritenne che gli specchi di acqua in questione, anche se separati dal mare di Marceddi da una diga artificiale, dovessero essere considerati acque pubbliche interne, e quindi rientranti nella considerazione dell'articolo 1 della legge regionale 39. E gli onorevoli consiglieri sanno che su questi compendi è stata fatta egualmente una concessione provvisoria ad una cooperativa mentre invece ora ve ne sono cinque e si sta cercando di trovare il modo di unificarle con un consorzio.

Un consorzio è un po' difficile da costituire perchè non si riesce a mettere d'accordo le cooperative, comunque è da costituire un organismo che, oltretutto, abbia una sua responsabilità, anche agli effetti della cura del compendio.

Per quanto riguarda Corru s'Ittiri e Marceddi, è chiaro che la legge che noi stiamo approvando indubbiamente agirà in questo caso

IV LEGISLATURA

CLXXXIX SEDUTA

5 LUGLIO 1963

proprio includendo anche questi due compendi come appartenenti al mare territoriale nella estinzione del diritto medesimo.

Mi pare di aver dato, all'onorevole Torrente tutti i chiarimenti di cui mi aveva sollecitato ieri nel suo intervento. Indubbiamente, noi ci rendiamo conto del fatto che occorre trovare la formula di un organismo di gestione, il quale consenta uno sfruttamento conveniente per i pescatori, che socialmente li elevi, ma che, nel contempo, non inaridisca una fonte così importante di reddito.

Ho citato proprio ieri la situazione esistente nello stagno di Santa Giusta dove, dopo un certo travaglio naturale, vorrei dire legittimo, si è raggiunta una situazione di equilibrio che consente ai pescatori oggi di avere un reddito adeguato, decoroso indubbiamente, e consente nel contempo a quella valle di pesca di poter avere i rifornimenti necessari perchè la pescosità non venga danneggiata. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 1

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono estinti tutti i diritti esclusivi di pesca sulle acque della Sardegna, compresi quelli sul demanio marittimo e sul mare territoriale, anche se relativi all'impianto di tonnare e muginare, che non siano già stati estinti dalla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39.

Nei confronti dei titolari dei diritti estinti dalla disposizione del comma precedente si applica l'art. 3 della anzidetta legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, compresa l'integrazione di cui all'articolo seguente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 2

All'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1956 n. 39, è aggiunto il seguente comma:

«Per la liquidazione della indennità essi devono presentare domanda all'Amministrazione regionale, allegando i documenti comprovanti la titolarità dei diritti esclusivi estinti e l'importo delle imposte di cui sopra».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Se fosse possibile vorrei proporre un emendamento più che altro formale. Anzichè «per la liquidazione della indennità essi devono presentare domanda all'Amministrazione regionale, allegando i documenti comprovanti la titolarità dei diritti esclusivi estinti e l'importo delle imposte di cui sopra», dovrebbe dirsi: «...devono presentare all'Amministrazione regionale i documenti comprovanti la titolarità dei diritti esclusivi estinti e quelli relativi all'importo di cui sopra».

TORRENTE (P.C.I.). Ha saltato la domanda.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Sì, ho saltato la domanda, perchè la sentenza della Corte Costituzionale, a parte il fatto che eccepisce la incostituzionalità dei sei mesi previsti, perchè non vi è un termine perentorio, anche sulla questione della domanda non è d'accordo. Perciò abbiamo ritenuto che sia meglio parlare di documenti.

PRESIDENTE. Si tratta, in fondo, di un perfezionamento formale.

TORRENTE (P.C.I.). C'è la soppressione di due parole: «domanda» e «allegando».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo con la modificazione proposta dall'onorevole Presidente della Giunta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 3

Alle acque di cui all'articolo 1 della presente legge sono applicabili le disposizioni degli articoli 4 e seguenti della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, salva, per i provvedimenti concernenti il demanio marittimo e il mare territoriale, la richiesta del necessario consenso della competente autorità marittima statale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Anche qui chiederei una variante più che altro di carattere formale. Va bene: «Alle acque di cui all'articolo 1 della presente legge sono applicabili le disposizioni degli articoli 4 e seguenti della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39». Qui metterei punto e poi direi: «Per i provvedimenti di cui alle dette disposizioni concernenti il demanio marittimo e il mare territoriale, è richiesto il necessario consenso della competente Autorità marittima statale». Perchè il consenso è richiesto in tutti i casi in cui si parla di demanio marittimo.

Ora nella vecchia legge vi era il demanio marittimo lagunare, qui vi è il demanio marittimo territoriale, e quindi è chiaro che occorre fare in modo che l'articolo si riferisca a quella disposizione e anche a questa. Perciò l'Ufficio legislativo avrebbe consigliato, per maggior chiarezza, la dizione da me proposta.

PRESIDENTE. Anche in questo caso si trat-

ta di un perfezionamento formale. Onorevole Torrente, è d'accordo?

TORRENTE (P.C.I.). D'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo con la modificazione proposta dall'onorevole Presidente della Giunta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 4

L'articolo 6 della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, è sostituito dal seguente articolo:

«Nelle concessioni hanno la preferenza le cooperative di pescatori di mestiere regolarmente costituite ed i consorzi di esse».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 5

Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge fanno carico al capitolo 200 dello stato di previsione della spesa per il bilancio 1963 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

A favore di detto capitolo è stornata la somma di L. 50.000.000 dal cap. 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1963.

Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge fanno carico al capitolo 198 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1963 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

La denominazione di detto capitolo è così modificata: «Spese e contributi per l'esecuzione

IV LEGISLATURA

CLXXXIX SEDUTA

5 LUGLIO 1963

delle opere di miglioramento ittico nelle acque della Sardegna».

A favore del capitolo 198 è stornata dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1963 la somma di lire 10 milioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MEREU, Segretario ff.:

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Provvidenze dirette a favorire l'ammasso del grano duro bianconato».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	55
votanti	54
maggioranza	28
favorevoli	25
contrari	29
astenuti	1

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angius - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Bernard - Cadeddu - Cambosu - Cara - Cardia -

Casu - Cherchi - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Covacovich - Del Rio - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Lay - Latte - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Melis - Mereu - Milia - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pernis - Pettinau - Pinna - Prevosto - Puddu - Raggio - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale: «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 febbraio 1957, n. 18, istitutiva dell'E.S.A.F.», rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	55
votanti	54
maggioranza	28
favorevoli	41
contrari	13
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angius - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Bernard - Cadeddu - Cambosu - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Costa - Covacovich - Del Rio - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Lay - Latte - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Melis - Mereu - Milia - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pernis - Pettinau - Pinna - Prevosto - Puddu - Raggio - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	55
votanti	54
maggioranza	28
favorevoli	45
contrari	9
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Angius - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Bernard - Cadeddu - Cambosu - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Cois - Congiu - Contu Ansel-

mo - Contu Felice - Corrias - Costa - Covacovich - Del Rio - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Lay - Latte - Lonzu - Macis Eledia - Manca - Masia - Melis - Mereu - Milia - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pernis - Pettinau - Pinna - Prevosto - Puddu - Raggio - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Cerioni).

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 21 e 10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1963